

di disporre delle entrate erariali a seconda delle esigenze dello Stato, un tale affidamento può essere presunto; comunque non può essere negato: sarà dovere del Governo di non trascurare nessuna possibile risorsa per avviare ad assestamento i bilanci delle provincie e dei comuni.

**PRESIDENTE.** Insiste l'onorevole Santini?

**SANTINI.** Dopo le dichiarazioni impegnative dell'onorevole ministro del tesoro, augurandomi che i provvedimenti non consistano più nei dieci centesimi addizionali alla ricchezza mobile o in quelli che fino ad oggi hanno fatto ridere, ritiro il mio emendamento, che peraltro risulterebbe respinto.

**BUBBIO.** Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Santini e ritiro l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Rimane così a discutere l'articolo 2. Ne do lettura:

« Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, sentita una Commissione composta di tre deputati e di tre senatori, designati rispettivamente dalla Giunta generale del bilancio e dalla Commissione di finanza, tutte le disposizioni occorrenti:

1°) per stabilire i termini e modi di pagamento;

2°) per accelerare l'accertamento dei soprapprofitti di guerra;

3°) per tutto quanto altro riguarda l'esecuzione della presente legge e le relative sanzioni anche penali, con facoltà di abrogazione, modificazione o integrazione di disposizioni legislative vigenti ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Majolo.

Ne ha facoltà.

**MAJOLO.** Non tratterò la Camera che per pochi minuti; giacchè intendo dichiarare a nome del gruppo, cui ho l'onore di appartenere, che esso voterà contro questo articolo per le stesse ragioni, per cui votò contro l'articolo 3 del disegno di legge sulla nominatività dei titoli, ritenendo che con questo articolo si diano veri e propri pieni poteri al Governo.

Qui potrebbe finire il mio discorso, ma ho il dovere di dare una breve risposta all'onorevole ministro Fera per quanto egli disse l'altra volta, quando ebbi occasione di parlare dello stesso argomento. (*Rumori*).

L'onorevole Fera disse che le disposizioni di questi disegni di legge non impor-

tano delegazione di pieni poteri, nè rivelano comunque intendimenti di usurpare le prerogative parlamentari; egli affermò che il Governo ha investito dell'esame dei disegni di legge la Camera, la quale nella sua piena sovranità può approvarli o respingerli; così il Governo è ben lungi dal governare con pieni poteri, come avviene nel caso dei decreti-legge.

Onorevole Fera, ella ha perfettamente ragione dal punto di vista formale: io non metto in dubbio che il Governo abbia presentato con tutte le forme una legge al Parlamento e ne abbia chiesta l'approvazione, io non metto in dubbio... (*Rumori — Interruzioni*).

Non metto in dubbio, dicevo, che il Governo chieda dei poteri al Parlamento mediante una delegazione; io rilevavo, onorevole Fera, una contraddizione di indole assolutamente politica. Io dicevo: il Governo nelle sue comunicazioni ha dichiarato che non avrebbe governato con decreti-legge, rispettando le prerogative del Parlamento.

Ora un Governo, il quale richiede dal Parlamento simili poteri per delegazione, viene a governare con un sistema peggiore di quello dei decreti-legge, in quanto il decreto-legge è sottoposto all'approvazione del Parlamento, mentre i poteri delegati non ammettono più l'intervento del Parlamento. (*Rumori — Interruzioni*).

A questo argomento ella, onorevole Fera, non ha risposto.

Ella, poi, onorevole Fera, credette di dirmi che le questioni tecniche non sono decise dalle leggi, ma vengono disciplinate dai regolamenti, e invocò l'esempio dei codici i quali furono anche approvati per delegazione. (*Rumori*).

Onorevole Fera, conosco nella legislazione un solo caso di simili delegazioni larghe; ed è quello contenuto nell'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, con cui si autorizzavano i comuni a stabilire le tasse di fatico, di bestiame, di famiglia; e si dava facoltà alle deputazioni provinciali di fare il regolamento; e questa delegazione così ampia fu criticata unanimemente dalla dottrina.

Quanto ai codici rispose già l'amico Matteotti. I codici furono prima studiati da Commissioni parlamentari, da Commissioni senatorie, poi vennero alla discussione del Parlamento, il quale poté indicare la sua volontà (*Interruzioni — Rumori*); discutere di emendamenti e approvarli, delegando al